

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

- Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
**Dipartimento della politica agricola comune
e dello sviluppo rurale**
dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it –
aoo.dipacsr@pec.masaf.gov.it
- Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
piue.direttore@masaf.gov.it
piue.segreteria@masaf.gov.it
piue.direzione@pec.masaf.gov.it
aoo.piue@pec.masaf.gov.it
- Dir. Gen. Dello Sviluppo Rurale
Aoo.disr@pec.masaf.gov.it
Disr.direzione@pec.masaf.gov.it
Disr.segreteria@pec.masaf.gov.it
Disr.direttore@masaf.gov.it
- Accredia**
dci_accredia@legalmail.it
- e Organismi di Certificazione**
(vedi elenco allegato)
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **RTI Lotto 2**
Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi
tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

OGGETTO: Eco-schema 1 livello 2 “adesione al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)” a partire dalla Campagna 2025

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare modifica ed integra quanto già disciplinato dalle precedenti circolari AGEA prot. n. 2664 del 12.01.2024, prot. n. 61335 del 06.08.2024 e prot. n. 26280 del 28.03.2025 con riferimento all'aiuto relativo all'Eco schema 1, livello 2 “*adesione al sistema di qualità nazionale per il benessere animale* (in breve SQNBA)”, in considerazione delle novità introdotte dal Decreto interministeriale n. 0563467 del 24 ottobre 2024 e dal D.M. MASAF n. 110851 del 11.03.2025 e dalle successive note del MASAF prot. n. 239707 del 28.05.2025 e prot. 283595 del 23.06.2025.

Le principali fonti regolamentari comunitarie e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.M. 2 agosto 2022 n. 341750, emanato di concerto con il Ministro della Salute;
- D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e s.m.i.;
- D.M. 02 agosto 2024 n. 353015 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Decreto Interministeriale n. 563467 del 24 ottobre 2024 di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e di approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari);
- DM 02 aprile 2025 in rettifica del D.M. 11 marzo 2025 n. 110851 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- nota MASAF prot. n. 239707 del 28.05.2025 - Eco-schema 1 livello 2 presentazione domande di adesione al disciplinare SQNBA;

- nota MASAF prot. 283595 del 23.06.2025- Eco-schema 1 livello 2 esecuzione dei controlli per adesione al sistema SQNBA da parte degli Organismi di certificazione;

2. Il Sistema SQNBA

Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) ha l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni di origine animale, grazie alla certificazione accreditata degli allevamenti e della filiera.

Il SQNBA prevede l'adesione volontaria degli agricoltori che si impegnano a garantire requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, nonché si impegnano a ridurre l'uso degli antibiotici e a garantire, in generale, una maggiore sostenibilità dell'allevamento.

Il SQNBA si inserisce pertanto in una più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR), nella consapevolezza che benessere animale e consumo di farmaci sono elementi tra loro sempre di più interconnessi.

Con il Decreto Interministeriale n. 563467 del 24 ottobre 2024 sono stati approvati i requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale".

In particolare, sono stati approvati i seguenti 5 disciplinari:

1. Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo;
2. Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne;
3. Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare;
4. Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla;
5. Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso.

3. Eco- schema 1, livello 2

L'Eco-schema 1 Livello 2, come indicato dall'art. 17 del D.M. 660087 del 23.12.2022, prevede che l'allevatore aderisca al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) **con il pascolamento**, nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con il ricorso al pascolo, gli impegni sono controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo (O.d.C.). Sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito Classy-Farm.

4. Adempimenti degli agricoltori al fine di aderire all'Eco 1, livello 2 e adesione al sistema SQNBA

In accordo con le indicazioni fornite agli Organismi Pagatori, gli agricoltori che intendono ottenere il pagamento dell'Eco-schema 1 Livello 2, devono richiedere l'aiuto mediante l'apposizione di un "flag" nella specifica sezione della Domanda Unificata.

Si precisa che tale richiesta effettuata nella Domanda Unificata **NON costituisce l'adesione all'Organismo di Certificazione**, ma rappresenta semplicemente la richiesta di pagamento dell'aiuto in questione.

Gli agricoltori che vogliono aderire al SQNBA ai fini del premio previsto dall'Eco-schema 1 Livello 2, **devono iscriversi** presentando una domanda di **adesione ad un Disciplinare che preveda la possibilità di pascolamento, all'Organismo di Certificazione prescelto**, tra quelli accreditati all'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), il cui elenco è disponibile sul sito Masaf nella sezione di seguito indicata:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

Per completezza si allega l'elenco degli Organismi di certificazione in accreditamento. (Allegato 1)

Per il 2025 gli agricoltori devono presentare la richiesta di adesione all'Organismo di Certificazione prescelto **entro e non oltre il termine del 11 agosto 2025**.

Per le campagne 2026 e seguenti la richiesta di adesione all'Odc deve essere presentata entro il termine ultimo – anche tardivo - di presentazione della domanda unificata dell'anno di campagna.

L'istanza di adesione al sistema di controllo e certificazione deve essere sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto munito di apposita delega, deve essere corredata della documentazione e delle informazioni previste al par. 5.2.3 dell'art. 4 del D.I. n. 0341750 del 2 agosto 2022 e da una dichiarazione relativa all'impegno dell'agricoltore a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previste nel decreto e negli specifici piani di controllo.

5. Prerequisiti per l'accesso a SQNBA

Per poter accedere al sistema di certificazione SQNBA, l'azienda deve rispettare i seguenti **prerequisiti iniziali**, dall'art.4 comma 5.1.3, del decreto interministeriale del 2 agosto 2022 e riportati al paragrafo 4. Adesione al SQNBA di ciascun disciplinare. In particolare, per la specie suina:

- assenza di suini con coda tagliata (tollerato il 10%);
- soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di Non Conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacovigilanza e biosicurezza, quando disponibile;
- soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti;

mentre per la specie bovina:

- requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacovigilanza e biosicurezza, quando disponibili;
- requisiti legislativi relativamente all'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.

Nel portale Classyfarm è previsto un apposito cruscotto per l'Eco-schema 1 Livello 2 consultabile dall'agricoltore e dall'Organismo Pagatore competente in cui è visibile un semaforo con i dati relativi al rispetto dei prerequisiti.

L'indicatore del semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette al richiedente di procedere con l'iter di certificazione; viceversa, un semaforo rosso

blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.

Le verifiche ispettive iniziali devono valutare la conformità a tutti i requisiti del SQNBA, se non diversamente specificato nel piano dei controlli. Per il requisito relativo al consumo del medicinale veterinario, l'Organismo di Certificazione deve verificare su ClassyFarm che l'allevamento rientri nelle soglie (DDD) previste dal disciplinare.

Come stabilito da ciascun piano dei controlli, nel caso in cui le condizioni del DDD non sono rispettate deve essere predisposto dal veterinario aziendale un piano di rientro del valore delle DDD nei limiti previsti dallo stesso piano dei controlli. Il piano di rientro si conclude al termine del periodo di osservazione dell'anno di adesione al disciplinare SQNBA.

L'iter di certificazione può proseguire solo se rimangono aperte delle non conformità lievi secondo la classificazione indicata nel piano dei controlli, mentre le non conformità gravi devono essere tutte risolte al fine della conclusione dell'iter di certificazione.

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli allevamenti controllati, l'agricoltore inserito nel SQNBA è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni e i requisiti previsti dallo specifico disciplinare e dal Piano dei Controlli (P.d.C.).

Le attività di controllo svolte dagli Organismi di Certificazione nei confronti degli agricoltori, per la verifica del mantenimento dei requisiti, sono previste dai rispettivi piani di controllo di ciascun disciplinare.

Si precisa che tra le condizioni di accesso all'Eco-schema 1, livello 2 **è prevista la verifica dell'attività di pascolamento**, che deve essere eseguita nel rispetto delle modalità stabilite dalle specifiche check list di controllo (nota MASAF prot. 283595 del 23.06.2025 - allegato 2 - controlli SQNBA "pascolo").

I controlli relativi al pascolamento devono essere effettuati, **nel primo anno di adesione, sul 100% degli aderenti al SQNBA** e la certificazione dell'adempimento di tale obbligo è condizionante il pagamento del premio dell'Eco schema 1, livello 2.

Si precisa che gli Organismi di certificazione devono effettuare i controlli nel periodo di pascolamento dichiarato dal beneficiario o, se eseguito in periodo posteriore, che sia

comunque possibile la verifica dell'avvenuto pascolamento nel rispetto delle citate check list di controllo.

I controlli effettuati dagli Organismi di certificazione sono messi a disposizione degli Organismi Pagatori e di AGEA Coordinamento attraverso l'applicativo di Classyfarm.

L'esecuzione dei controlli da parte degli Organismi di Certificazione deve rispettare specifiche scadenze temporali al fine di permettere l'erogazione dell'anticipo ovvero del saldo del premio da parte degli Organismi Pagatori:

- gli allevatori a carico dei quali i controlli previsti per l'accesso alla certificazione SQNBA sono completati **entro il 30 settembre 2025** potranno beneficiare dell'anticipazione del contributo previsto per l'Eco-schema 1, livello 2 a partire dal 16 ottobre 2025, nelle modalità definite da Agea coordinamento con successiva circolare;
- gli allevatori a carico dei quali i controlli previsti per l'accesso alla certificazione SQNBA sono completati nel **periodo 30 settembre - 31 dicembre 2025**, riceveranno il contributo relativo al medesimo Eco-schema 1, livello 2 a saldo, nei tempi e modalità stabilite da Agea Coordinamento con successiva circolare.

6. Deroghe Eco- schema 1 livello 2

L'adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2, non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Si precisa che, come indicato anche dal PSP, è prevista una deroga per il livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni sopracitati, per i quali è prevista la deroga, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema, non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2

UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e Province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento.

Per la campagna 2025 le Regioni e Province Autonome che hanno comunicato ad AGEA Coordinamento l'adesione alla deroga ECO 1 livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni sono indicate nel file riepilogativo Allegato 3

Si precisa che le deroghe per il pascolamento e gli eco-schemi per le annualità 2023 e 2024, sono state comunicate alle Regioni con nota prot. AGEA n. 2024-0061507 del 06/08/2024.

Nel caso di deroga per "allevamenti di piccole dimensioni" la Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga deve effettuare i controlli sulle aziende per verificare il rispetto dell'obbligo di pascolamento così come definito dall'art. 3, lett. h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Ai fini dei predetti controlli le Regioni e Province Autonome possono utilizzare, se del caso, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare AGEA n. 2664 del 12.01.2024, già prevista nelle campagne 2023 e 2024, che a partire dal 2025 non più obbligatoria in ragione dell'entrata in vigore del sistema SQNBA.

Si precisa che gli agricoltori titolari di allevamenti di massimo 20 UBA localizzati nelle Regioni che non si avvalgono della deroga, per ottenere l'aiuto Eco-schema 1 livello 2 devono necessariamente aderire al sistema SQNBA.

7. Periodo di osservazione "riduzione dell'antimicrobico resistenza" - ECO 1 Livello 1

Come già indicato nella circolare AGEA prot. n. 26280 del 28.03.2025 relativa alla campagna 2025, per l'Eco-schema 1 Livello 1 "riduzione dell'antimicrobico resistenza", l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni:

1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del DM 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo;

2. hanno valori DDD superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del DM 23 dicembre 2022 ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022.

L'art. 2 bis del DM n. 110851 del 11.03.2025 stabilisce che il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio.

Per il 2025 è ammesso un periodo di tolleranza di 20 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e di fine osservazione.

A decorrere dall'anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)

<St